



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

OGGETTO: CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE DI SOCIETA' DI CAPITALE IN LIQUIDAZIONE - ART. 2490 C.C.

IL CONSERVATORE

VISTA la legge n. 580/93 per come modificata dalla legge 23/2010;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il D.M. Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" che istituisce la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotonese e Vibo Valentia" avente sede legale in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16 e sedi distaccate in Crotonese, Via Antonio De Curtis n. 2 e Vibo Valentia, Piazza San Leoluca Complesso Valentianum;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 1 settembre 2022 avente ad oggetto "Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotonese-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)";

TENUTO CONTO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotonese e Vibo Valentia;

VISTA la determinazione del Presidente n. 37 del 02/08/2023 avente ad oggetto "Incarico Segretario Generale FF e nomina Conservatore del Registro delle Imprese" ratificata con D.G. n. 122 del 04/09/2023;

VERIFICATO che l'argomento in esame rientra nell'ambito delle proprie competenze;

VISTI gli artt. 2490 e 2495 c.c.;

VISTO l'articolo 40 del DL 16 Luglio 2020 N. 76 , recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla L. 11 Settembre 2020, n. 120, il quale prevede che "Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore".

TENUTO CONTO che l'art. 2490 c.c., all'ultimo comma dispone, per le società di capitali in liquidazione, che "*qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio....., la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese.....*"

RICHIAMATA la determinazione del Conservatore della vecchia Camera di Commercio di Catanzaro n. 4 del 28/02/2022 con la quale sono state fissate le modalità di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di società di capitali ai sensi dell'art. 2490 del codice civile;

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione al citato art. 2490 c.c., l'ufficio del Registro Imprese della Camera di Commercio di Catanzaro Crotonese Vibo Valentia ha provveduto ad estrarre dai sistemi informatici "Cruscotto Qualità" l'elenco delle imprese che

rientrano nella fattispecie prevista dalla sopra citata norma;

CONSIDERATO che in data 03/10/2024 è stato pubblicato sul sito istituzione della Camera di Commercio di Catanzaro Crotono Vibo Valentia nell'apposita sezione Procedure d'Ufficio l'avviso di avvio della procedura di cancellazione, la comunicazione indirizzata ai liquidatore e l'elenco delle società destinatarie dello stesso avviso;

CONSIDERATO che le società riportate nell'elenco allegato al presente atto non hanno tuttora ottemperato all'obbligo di deposito del bilancio annuale di liquidazione per più esercizi consecutivi rispetto ai tre previsti dalla norma per la cancellazione, come emerso da un nuovo controllo delle visure camerali;

RITENUTO che la cancellazione, a norma del più volte citato art. 2490 c.c., debba essere disposta d'ufficio, per tutte le società riportate nell'elenco allegato;

TENUTO CONTO che il dettato normativo configura la cancellazione come una diretta ed automatica conseguenza del mancato deposito dei bilanci annuali di liquidazione e deve far presumere l'acquiescenza alla cancellazione dei soggetti obbligati che non hanno ottemperato ad una precisa disposizione di legge e non hanno fornito alcuna giustificazione al riguardo;

PRESO ATTO che la verifica della regolarità formale degli atti istruttori relativi all'argomento è stata eseguita dai Responsabili dei Servizi VII Dr. Lorenzo Procopio- VIII D.ssa Rosanna Bennardo e IX D.ssa Alessandra Gazzani Marinelli;

DETERMINA

per le ragioni in premessa illustrate, a norma dell'art. 2490 c.c. e con riferimento all'art. 40 del DL 76/2020 convertito in L. 120/2020, la cancellazione dal Registro delle Imprese delle società di capitale in liquidazione riportate nell'elenco allegato al presente atto, per farne parte integrante.

Di comunicare, entro otto giorni dall'adozione, la presente determinazione alle imprese interessate a mezzo pec valide ed attive o in caso di inesistenza di pec a mezzo pubblicazione all'albo on line camerale.

In virtù del comma 7 dell' art. 40 del D.L. n. 76/2020 avverso la medesima è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, che in caso di mancanza di pec o non valide ed inattive si intenderà avvenuta con la pubblicazione all'albo camerale

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009.

IL CONSERVATORE
(Dott.Ciro Di Leva)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)